Confederazione delle Province e dei Comunidat Mord Media Veca

# STATUTO

# Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord Co. Nord

Approvato dall'Assemblea Generale nella riunione del 26/2/2000 - Modificato dall'Assemblea Generale nella riunione del 13/1/2001 - Modificato dall'Assemblea Generale del 22/3/2003 - Modificato dall'Assemblea Generale del 27/11/2004 - Modificato dall'Assemblea Generale del 15/11/2008 - Modificato dall'Assemblea Generale del 16/2/2013 - Modificato dall'Assemblea Generale del 03/09/2016

## Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e seguenti, per quanto applicabili, l'Associazione denominata "Co. Nord" Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord la quale ha carattere di associazione volontaria di Comuni, Province e Comunità Montane.
- 2. La Confederazione ha sede in Bergamo.
- 3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto per volontà dei due terzi degli Enti Associati.
- 4. La Confederazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.

### Art. 2SOCI

- 1. Sono soci della Confederazione, mediante formale deliberazione degli organi competenti, i Comuni, le Province e le Comunità Montane.
- 2. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
- 3. Il recesso, deciso con formale deliberazione degli organi competenti, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno alla Confederazione entro il primo semestre dell'esercizio in corso ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Oltre ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane possono aderire le unioni di Comuni ed i Consorzi disciplinati dalla legislazione sulle autonomie locali.
- 5. L'Ufficio di Presidenza può approvare l'adesione alla Confederazione, da parte di altri soggetti pubblici che condividano scopi e finalità della Confederazione. Gli aderenti di cui al presente comma possono partecipare, senza diritto di voto all'Assemblea generale e possono essere soggetti al versamento di una quota di adesione annua stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

## **Art. 3 SCOPI E COMPITI**

- 1. La Confederazione:
  - a) promuove e potenzia l'attività delle autonomie locali, sulla base dei principi indicati nella Costituzione;
  - b) propone variazioni alla Costituzione, promuove proposte di legge o modifiche normative nelle modalità previste, al fine di porre in essere un ordinamento in cui i contenuti democratici del governo locale risultino valorizzati in massimo grado e siano rappresentativi degli indirizzi gestionali delle popolazioni residenti nell'ambito dei rispettivi territori;
  - c) rappresenta gli Enti sopracitati con il Parlamento, con il Governo e con gli altri organi centrali dello Stato, con gli organismi comunitari e con le Regioni;
  - d) cura tutti i problemi che investono gli Enti associati;
  - e) promuove tutte le iniziative opportune al fine di ottenere la massima autonomia per gli Enti associati nella forma di quella già in essere per le Province autonome di Trento e Bolzano, tendenti ad una

forma di Stato federalista in cui agli Enti sopracitati spetta la piena gestione amministrativa delle competenze e delle relative risorse;

- f) intraprende tutte le iniziative di ricerca, di studio e di divulgazione prestando informazione, consulenza ed assistenza agli Enti associati con le proprie strutture o mediante convenzionamento con società specializzate, in modo da stimolare e promuovere lo sviluppo nel quadro della valorizzazione delle autonomie locali, sotto i profili della democraticità e dell'efficienza;
- g) cura l'aggiornamento degli Amministratori;
- h) cura la promozione di iniziative intercomunali;
- i) promuove convegni e dibattiti;
- può costituire società di servizi aventi per oggetto l'attività di prestazione di consulenza e servizi agli
  enti associati.

### Art. 4 MEZZI FINANZIARI

- 1. La Confederazione non ha scopi di lucro ed è ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all' art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
- 2. I mezzi finanziari della Confederazione sono costituiti da:
  - a) contributo obbligatorio di adesione;
  - b) contributi e sovvenzioni volontari o straordinari.
- 3. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna a provvedere al rimborso, a richiesta, delle spese che gli eletti dell'Ente dovranno sostenere nel corso del mandato per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno parte, fatta salva la rinuncia da parte degli interessati.

### Art. 5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1. Il contributo associativo viene determinato dall'Ufficio di Presidenza con possibilità di revisione annuale. Il contributo associativo viene fissato ai sensi del successivo articolo 13, comma 4.
- 2. Il contributo associativo sarà versato entro il mese di marzo o comunque entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

## Art. 6 ORGANI

- 1. Sono organi della Confederazione :
  - a) l'Assemblea generale
  - b) il Presidente
  - c) l'Ufficio di Presidenza
  - d) il Revisore unico dei Conti

## Art. 7 DURATA IN CARICA - DECADENZA

- 1. Gli organi della Confederazione vengono rinnovati in concomitanza delle elezioni generali amministrative.
- 2. Tutti i componenti degli organi della Confederazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza tranne il Presidente, il Vicepresidente vicario ed i membri dell'Ufficio di Presidenza. Al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze acquisite dai membri eletti dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente e dal Vicepresidente vicario, questi restano in carica per tutta la durata del mandato anche se nel corso dello stesso dovessero perdere la qualifica di amministratori pubblici.
- 3. I componenti dell' Ufficio di Presidenza decadono altresì nell'ipotesi di mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2

4. Alla loro surrogazione provvede l'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle norme statutarie, attingendo dall'elenco dei primi fra i non eletti.

### Art. 8L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Confederazione ed è composta da tutti i soci, in regola con le quote associative, a tal fine rappresentati dal legale rappresentante dell'Ente aderente o suo delegato, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
- 2. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dall'Ufficio di Presidenza o da almeno un quarto degli associati.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 4. L'Assemblea in seconda convocazione può tenersi non prima di almeno ad un'ora di distanza dalla prima.
- 5. Al fine di agevolare la formazione delle decisioni dei soci è consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

### Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1. Spetta all'Assemblea generale:
  - a) l'approvazione dello Statuto della Confederazione e sue modifiche;
  - b) l'elezione del Presidente della Confederazione;
  - c) l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
  - d) l'approvazione, anno per anno, degli indirizzi politici e programmatici della Confederazione, con indicazione degli orientamenti amministrativi e legislativi e valutazione dei problemi più importanti della vita e dell'azione delle Autonomie locali;
  - e) l'adozione dei Regolamenti per il funzionamento della Confederazione;
  - f) l'esame di eventuali questioni sottoposte dall'Ufficio di Presidenza ;
  - g) la determinazione del gettone di presenza dell'Ufficio di Presidenza;
  - h) deliberare eventuale esclusione di associati per azioni in contrasto con gli scopi della Confederazione;
  - i) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

## Art.10 CONVOCAZIONE E VALIDITA' ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione dell' Ufficio di Presidenza, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.
- 2. In luogo della spedizione postale le convocazioni possono essere disposte mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo che consenta di riscontrarne la ricezione da parte del destinatario.

### Art.11 IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea generale.
- 2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il "quorum", si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in questo caso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti il più anziano di età.
- 3. Spetta al Presidente:
  - a) la legale rappresentanza della Confederazione;
  - b) la convocazione e la presidenza degli organi statutari;
  - c) l'esecuzione delle relative deliberazioni;

- d) l'adozione dei provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Confederazione e di quelli urgenti, con l'obbligo, in questo caso, di riferirne all'Ufficio di Presidenza nella sua prima adunanza;
- e) la firma di tutti gli atti della Confederazione e, unitamente al Segretario, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.

### Art. 12 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

- 1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni.
- 2. Qualora il Presidente sia un Sindaco, il Vice Presidente Vicario sarà un Rappresentante di Provincia e viceversa.

### Art.13 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Confederazione e da un numero pari di componenti fino ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea, rappresentativi di Comuni, Province e Comunità Montane con obbligo di almeno un Rappresentante della Provincia.
- 2. L'Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione nomina due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. I Vice Presidenti durano in carica quanto l'Ufficio di Presidenza.
- 3. L'Ufficio di Presidenza nomina il Revisore unico dei Conti ai sensi del nuovo successivo art.14.
- 4. L'Ufficio di Presidenza dirige l'attività della Confederazione curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall'Assemblea. Determina l'entità del contributo associativo dovuto dagli Enti aderenti, sulla base del criterio del contributo "pro capite" per ogni abitante di ciascun Comune, Provincia e Comunità Montana.
- 5. L'Ufficio di Presidenza determina l'indennità di carica del Presidente.
- 6. L'Ufficio di Presidenza adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano riservati, a norma del presente Statuto, ad altri organi della Confederazione.
- 7. Provvede alle nomine dei rappresentanti della Confederazione nei vari organismi in cui essa è chiamata a far parte.
- 8. Istituisce i gruppi di lavoro di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.
- 9. Predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 10. Assume il personale della Confederazione.
- 11. Si avvale, nello svolgimento di quanto ad esso attribuito, anche di esperti esterni di riconosciuta competenza tecnica.
- 12. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.
- 13. In caso di decadenza di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza subentra il primo dei non eletti avente ancora i requisiti previsti.
- 14. L'Ufficio di Presidenza può istituire o abrogare Delegazioni territoriali sulla base di motivate opportunità organizzative e di rappresentanza.
- 15. Al fine di agevolare la formazione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza è consentito l'intervento alla seduta mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
- 16. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto alla seduta.

### Art, 14 IL REVISORE UNICO DEI CONTI

- 1. Il Revisore unico dei Conti è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Contabili. Se il Revisore decade viene surrogato dall'Ufficio di Presidenza nella sua successiva prima riunione, a norma del precedente art. 13, comma 3.
- 2. I suoi compiti sono quelli previsti dalla vigente normativa civilistica.

### Art. 15 STRUTTURA UFFICI E DIRETTORE – SEGRETARIO

- 1. La Confederazione si dota di una struttura mediante personale assunto direttamente.
- 2. Il Segretario, nominato dall'ufficio di Presidenza, dirige gli uffici della Confederazione, sovrintende al loro regolare funzionamento e assiste alle riunioni degli organi della Confederazione, coadiuvandone l'attuazione dei provvedimenti adottati.

### Art. 16 GRUPPI DI LAVORO E DELEGAZIONI TERRITORIALI

- 1. Per il migliore coordinamento delle attività e per lo studio dei diversi problemi l'Ufficio di Presidenza istituisce gruppi di lavoro composti da Rappresentanti di cui al precedente art.8, comma 1, e/o tecnici nominati dagli Enti associati con obiettivi fissati a scadenza.
- 2. Spetta all'Ufficio di Presidenza la nomina dei Presidenti dei Gruppi di lavoro.
- 3. La Co.Nord si può dotare di Delegazioni a livello territoriale.
- 4. Fanno parte della Delegazione i Presidenti di Provincia, i Sindaci ed i Presidenti di Comunità montane associati alla Co.Nord del territorio individuato.
- 5. Le Delegazioni nominano un loro Responsabile che rappresenta la Co.Nord sul territorio di competenza e che entra a far parte dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

### Art. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

- Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea generale, su proposta di almeno la metà più uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta e proposta di almeno un quinto degli Enti associati.
- 2. In entrambi i casi le modifiche statutarie devono essere approvate nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 9 e dovranno essere recepite dagli organi degli Enti associati in base alla legislazione sulle autonomie locali.

## Art. 19 NORME DI FUNZIONAMENTO

- Per quanto attiene alla consulenza degli Enti associati i riferimenti saranno quelli della normativa degli Enti locali (Leggi 81/1993, 127/1997, 191/1998, 120/1999, 265/1999, Testo Unico per gli Enti locali -T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni).
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per quanto applicabili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
- 3. Nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, l'Ufficio di Presidenza può adottare provvedimenti di natura regolamentare finalizzati a disciplinare il funzionamento della Confederazione o le modalità operative in materia di convocazione e tenuta delle riunioni degli organi collegiali.

5

